



Unione Europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle
zone rurali



Repubblica Italiana



Regione Autonoma
della Sardegna



Programma Sviluppo
Rurale
PSR Sardegna
2007- 2013



g r u p p o a z i o n e l o c a l e o g l i a s t r a

MISURA 311 – DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITA' NON AGRICOLE Azione 6 “Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”

BANDO 2012

Rettifica del 14 dicembre 2012

L'articolo 4 del bando, relativo a intensità dell'aiuto e massimali di finanziamento è così modificato

Il sostegno è calcolato ed erogato alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti). Pertanto, con il presente bando l'importo massimo del contributo in conto capitale concedibile è di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per beneficiario.

I massimali di contributo in conto capitale concedibile per beneficiario e per le singole azioni della misura 311 sono così determinati:

Azione 1: per questa azione il massimale di contributo in conto capitale concedibile per beneficiario è così distinto:

- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), nel limite del 50% dell'investimento ammesso nel caso di nuova attività;
- € 30.000,00 (euro trentamila), nel limite del 50% dell'investimento ammesso, nel caso di attività esistente;

Azione 2: € 40.000,00 (euro quarantamila/00), nel limite del 75% dell'investimento ammesso;

Azione 3: € 30.000,00 (euro trentamila/00) nel limite del 50% dell'investimento ammesso;

Azione 4: € 40.000,00 (euro quarantamila/00) nel limite del 50% dell'investimento ammesso;

Azione 5: € 40.000,00 (euro quarantamila/00) nel limite del 50% dell'investimento ammesso;

Azione 6: € 30.000,00 (euro trentamila/00) nel limite del 50% dell'investimento ammesso.

Nel caso dell'Azione 6, il contributo per la realizzazione degli impianti **entrati in esercizio entro il 31.12.2012** è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007, nonché dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2010, dal Decreto legislativo N. 28 del 03/03/2011 e dal D.M. 5.5.2011.

Relativamente agli impianti fotovoltaici per le condizioni di cumulabilità dell'incentivo si fa riferimento a quanto stabilito dal D.M. 5.5.2011, nello specifico:

- Le tariffe incentivanti per impianti “su edifici”, sono cumulabili con il contributo in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento esclusivamente per impianti di potenza non superiore a 20 Kw;

- Le tariffe incentivanti per “impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” sono cumulabili con il contributo in conto capitale fino al 30% del costo dell’investimento per impianti di potenza qualsiasi.

Pertanto, qualora il beneficiario intenda accedere alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 05.05.2011, deve richiedere un contributo massimo del 30%.

Relativamente agli impianti eolici per le condizioni di cumulabilità dell’incentivo si fa riferimento a quanto stabilito dall’art.26 comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 che recita nello specifico:

- “ Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative: con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW [...]”

Pertanto, qualora il beneficiario intenda accedere alle tariffe incentivanti di cui sopra, deve richiedere un contributo massimo del 40%.

La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, è a totale carico del beneficiario.

Per gli impianti fotovoltaici ed eolici entrati in esercizio successivamente alla data del 31.12.2012, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Decreto Ministeriale 5 Luglio 2012 e dell’art. 29 comma 1 del Decreto Ministeriale 6 Luglio 2012, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.